



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione inammissibile ma non prima facie destinata ad esito processuale certamente ed a priori pronosticabile come infausto: condanna ex art. 96 c.p.c.?

Non è accoglibile la domanda ex [art. 96 c.p.c.](#), non potendosi prospettare una colpa grave nel proporre un'azione, per quanto inammissibile, comunque non prima facie destinata ad esito processuale certamente ed a priori pronosticabile come infausto.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.5.2020, n. 2895

...omissis...

La domanda di annullamento delle delibere impugnate.

Con riferimento alle domande di annullamento delle delibere del c.d.a. della Cooperativa del 18.07.2014 (doc. 4 att.) e 10.10.2014 (doc. 9 att.), va ribadita l'adesione di questa Sezione specializzata al principio della c.d. ragione più liquida, in

aderenza all'ormai consolidato insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui: l'ordine col quale il giudice ritiene di esaminare e decidere ciascuna delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito in rapporto al medesimo petitum (inteso come bene della vita che l'attore pretende dal convenuto) deve essere stabilito caso per caso, alla ricerca di un equilibrio tra la discrezionalità di scegliere le questioni da trattare anche in ragione della necessità o meno di istruttoria (e quindi in funzione del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida) e il principio dispositivo che permea di sé il processo civile (sicché il giudice deve rigettare sic et simpliciter la domanda se la ragione che fonda la decisione non esige alcuna attività istruttoria); il fatto che oggetto della domanda (e del processo) sia e rimanga sempre il petitum sostanziale e processuale dedotto dall'attore non esclude che, in forza dei principi di speditezza, economia e celerità delle decisioni, quel processo abbia termine con una pronuncia fondata sulla ragione più liquida di rigetto della domanda (prescrizione, adempimento, mancata scadenza dell'obbligazione, ecc.), il che impedisce anche di affermare la perfetta sovrapposibilità dell'oggetto del processo all'oggetto del giudicato; la necessità di rispettare l'ordine delle questioni rito/merito ha quale unica conseguenza la inammissibilità di un rigetto della domanda sia per motivi di rito che di merito (ché dall'avvenuta verifica della insussistenza del requisito processuale discende sempre l'impossibilità di pervenire anche ad una statuizione sul merito); maggiore liquidità della questione significa quindi che, nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito: criterio alla base del quale vi è un'evidente esigenza di maggiore economia processuale, poiché la sua applicazione consentirà di ridurre l'attività istruttoria e quella di stesura della motivazione.

L'applicazione di tali principi al caso di specie induce il Tribunale a rigettare immediatamente e de plano le domande attoree di annullamento delle delibere consiliari impugnate, ritenendo fondata l'eccezione della Cooperativa secondo cui le impugnate delibere non "introducono" ex novo alcuna voce di spesa a carico dei soci assegnatari in proprietà indivisa ma si limitano a dare attuazione, mediante mera approvazione delle modalità di calcolo per la ripartizione dei costi, alla deliberazione assunta dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati tenutasi il precedente 05.07.2014, mai formalmente impugnata dagli odierni attori (né dagli intervenuti), nonostante l'esito della stessa fosse stato comunicato ai soci con nota del 30.07.2014, riscontrata dal legale degli attori/intervenuti il successivo 11.8.2014 (cfr. docc. 5 e 6 conv.). Infatti, quest'ultima deliberazione (cfr. doc. 3 conv., punto "E", pag. 140 del verbale) stabilisce che "il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare adeguati provvedimenti per garantire, mediante rimborso proporzionato alla dimensione dell'alloggio (vani legali), la copertura dei costi di gestione e amministrazione della Cooperativa (meglio definiti oneri accessori), in conformità a quanto stabilito al punto "B2" della delibera assembleare del 10.5.1980 (pag. 71 libro verbale delle assemblee), a carico dei soci assegnatari in regime di proprietà indivisa con contributi statali o regionali"; la medesima deliberazione (cfr. doc. 3 conv., punto "H", pag. 141 del verbale) stabilisce, inoltre, che "i soci assegnatari di alloggi in godimento semplice o in locazione sono chiamati a concorrere alle spese di gestione ed amministrazione della Cooperativa (meglio definiti "oneri accessori") per 24 mesi dal 1.7.2014 in misura pari al 30% del canone concordato per un massimo di 100 euro/mese, fino al tetto massimo complessivo (canone + oneri accessori) di 400 euro mensili". In piena attuazione della delibera assembleare, il consiglio di amministrazione della Cooperativa, nella successiva riunione del 18.7.2014, si limitava a discutere e approvare "i parametri di riferimento per la determinazione degli "oneri accessori" a copertura dei costi di gestione e amministrazione della Cooperativa, da applicare ai soci che hanno in godimento alloggi in proprietà indivisa, così come da deliberazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati del 5 luglio [...]", e, in relazione ai soci

in godimento semplice o in locazione, a "rendere operativa l'applicazione degli "oneri accessori" pari al 30% del valore del canone di godimento", sempre e comunque "alla luce della deliberazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati del 5 luglio".

Da quanto sopra, emerge che gli attori, per ottenere l'effetto di eliminare gli effetti giuridici di cui si dolgono, avrebbero dovuto impugnare, anzitutto, la delibera assunta dall'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati dei soci della Cooperativa assunta in data 5 luglio 2014 e non (unicamente) le delibere del c.d.a. assunte in data 18.7.2014 e 10.10.2014, essendo queste ultime meramente esecutive di decisioni già pienamente formate.

Gli attori (e gli intervenuti), infatti, fanno valere unicamente censure di legittimità che risalgono interamente all'atto presupposto, ossia alla delibera assembleare del 5 luglio 2014, non impugnata, e non invece motivi d'impugnazione specificamente concernenti le delibere consiliari impuginate.

Invero, consentire un'autonoma impugnativa e l'annullamento delle delibere consiliari in questione: comporterebbe una inaccettabile elusione dei termini per impugnazione dell'atto presupposto in tesi immediatamente lesivo; significherebbe, con insanabile contraddizione, consentire che rimanga valida ed efficace una delibera assembleare a fronte della illegittimità dichiarata solo con riferimento all'atto esecutivo, con riguardo a profili di illegittimità che tuttavia sono interamente riferibili alla delibera assembleare presupposta.

Quanto alla natura meramente esecutiva delle delibere consiliari di cui si discute basti considerare come i criteri di quantificazione degli "oneri accessori", peraltro assai specifici - in particolare il riferimento ad un prezzo per ciascun vano legale e non per mq.; il riferimento al "30% del valore del canone di godimento" -, fossero già contenuti nella delibera assembleare.

Non può, inoltre, essere accolta la tesi attorea secondo cui la deliberazione assembleare del 5 luglio 2014 non proverrebbe da un organo deliberativo della Cooperativa, essendo l'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati un mero organo consultivo della società.

Infatti, si deve ritenere che la decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati costituisca una deliberazione assembleare a tutti gli effetti, assunta alla presenza dei delegati indicati dai soci nelle assemblee separate, da un organo specificamente previsto dall'art. 29 dello Statuto in ottemperanza a quanto imposto dall'art. 2540 comma c.c.. Più nello specifico, l'art. 29 prevede che le assemblee dei soci, siano esse ordinarie che straordinarie, possano essere precedute da assemblee separate su base territoriale, convocate presso la sede della società o in una località compresa nell'ambito territoriale delle singole "sezioni soci" (di cui all'art. 22 del medesimo Statuto) sui medesimi argomenti che saranno poi discussi all'assemblea generale, alla quale partecipano i soci eletti come delegati dalle assemblee separate.

Non è corretta, pertanto, l'affermazione attorea secondo cui l'assemblea dei delegati non sarebbe menzionata nello Statuto sociale e non avrebbe potere decisionale, essendo le delibere dell'assemblea dei delegati in tutto e per tutto riconducibili alle delibere assembleari, e costituendo l'assemblea dei delegati unicamente una specifica composizione dell'Assemblea dei soci di cui agli artt. 23 e ss. dello Statuto.

In conclusione, ritiene il Collegio che, in ragione dell'omessa impugnazione della deliberazione assembleare presupposta - ormai divenuta inoppugnabile e definitivamente consolidata -, le domande proposte da parti attrici sono inammissibili. Tale inammissibilità si estende a tutte le domande concernenti la declaratoria di invalidità delle deliberazioni consiliari impuginate.

La domanda di risarcimento del danno.

In via subordinata, gli attori e gli intervenuti hanno avanzato domanda di risarcimento del danno derivante dall'esecuzione delle delibere impuginate.

La domanda non merita accoglimento, poiché essa è del tutto generica e né gli attori né gli intervenuti hanno non solo dimostrato, ma nemmeno allegato, la sussistenza

degli elementi costitutivi a sostegno della propria domanda, primi tra tutti l'an e il quantum del danno che asseritamente avrebbero patito.

Non è accoglibile la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., non potendosi prospettare una colpa grave di parti attrici nel proporre una azione, per quanto inammissibile, comunque non prima facie destinata ad esito processuale certamente ed a priori pronosticabile come infausto.

Spese di lite

Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché gli attori e gli intervenuti devono essere condannati a pagare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano – trattandosi di causa di valore indeterminato, applicati i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 - in € 13.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

PQM

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide: dichiara inammissibili le domande tutte di parti attrice e intervenute; condanna parti attrici e intervenute a pagare a parte convenuta *omissis* le spese di lite che si liquidano in € 13.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

